



COMUNE DI URZULEI

REGOLAMENTO

PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

(Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.03.2018)

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 - Compiti della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
- Art. 3 - Composizione e durata in carica della CCVLPS
- Art. 4 - Nomina della commissione
- Art. 5 - Convocazione
- Art. 6 - Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze
- Art. 7 - Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla commissione
- Art. 8 - Spese di funzionamento della commissione
- Art. 9 - Richieste di intervento della commissione
- Art. 10 - Entrata in vigore
- Art. 11 - Pubblicità

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS, di cui all'art. 141 *bis* del R.D. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n.311).

Art. 2 - Compiti della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18.6.1931, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. In particolare la commissione ha i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

2. Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti, per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

- i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- i parchi divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della sanità.

3. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

Art. 3 - Composizione e durata in carica della CCVLPS

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141 *bis* del D.P.R. 311/2001, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è composta:

- dal Sindaco pro tempore o dal suo delegato;
- dall'agente di Polizia Locale del Comune o suo delegato;
- dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune o suo delegato;
- dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- da un esperto di elettrotecnica.

2. Potranno far parte della Commissione, quali membri aggregati, ove occorra:

- un esperto in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
 - un rappresentante del CONI provinciale, o suo delegato, quando si tratti di impianti sportivi;
 - un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e un tecnico esperto, quando si tratti di manifestazioni nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati;
3. A loro richiesta possono far, inoltre, parte della commissione:
- un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
 - un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali;
- entrambi scelti tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
4. Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.
5. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o delegato non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

Art. 4 - Nomina della commissione

1. La commissione è nominata ogni tre anni dal Sindaco. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, la commissione continua a operare fino alla nomina della nuova commissione per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso.
2. La nomina dell'esperto in elettrotecnica e di quello in acustica può essere effettuata fra i dipendenti di una Pubblica Amministrazione, in possesso di specifica professionalità tecnica, o tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine.
3. La nomina è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo ed il recapito dei loro supplenti.
4. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono attribuite ad un componente la Commissione, scelto dal Sindaco di volta in volta tra i presenti, dipendente del Comune di Urzulei.

Art. 5 - Convocazione

1. La commissione è convocata dal Sindaco con avviso scritto, anche a mezzo fax e/o in via telematica, da inviare a cura del segretario a tutti i componenti effettivi.
2. Con l'invito sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
3. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà tempestiva comunicazione al segretario o provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.
4. L'avviso è spedito almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione, salvi i casi d'urgenza per i quali il suddetto termine può anche essere abbreviato.
5. La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

Art. 6 - Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze

1. Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede del Comune di Urzulei e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Sindaco nell'avviso di convocazione.
2. Il parere della commissione è reso in forma scritta, viene riportato nel verbale di seduta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto o ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

3. I pareri verbalizzati vengono sottoscritti da tutti i componenti e dal segretario della commissione che provvede a numerarli progressivamente, a conservarli in apposito registro cronologico annuale e a trasmetterli agli Uffici competenti per il rilascio delle autorizzazioni finali.

Art. 7 - Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla commissione

1. Con provvedimento del Sindaco sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), del presente regolamento.
2. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al Sindaco.

Art. 8 - Spese di funzionamento della commissione

1. Le spese per l'esame o eventuali sopralluoghi delle pratiche sono a totale carico dell'interessato, sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale e devono essere versate prima dell'esame/sopralluogo;
2. Nessun pagamento a titolo di spese è dovuto per:
 - i controlli sull'osservanza delle norme e delle prescrizioni imposte;
 - le ispezioni o esami relativi a locali di proprietà comunali richiesti direttamente dal Comune;
 - le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune;
 - le manifestazioni organizzate da associazioni culturali, sportive e religiose, e comunque senza fini di lucro, quando operano con il patrocinio del Comune e/o dell'Unione dei Comuni.
3. Non sono consentiti gettoni di presenza.
4. Ai componenti esterni all'Amministrazione Comunale è riconosciuto il rimborso delle spese viaggio pari a 1/5 del costo del carburante per kilometro percorso e il rimborso del pasto, qualora la seduta si protragga oltre le otto ore.

Art. 9 - Richieste di intervento della commissione

1. Per l'intervento della Commissione l'interessato presenterà apposita istanza all'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione finale del Comune che curerà l'istruttoria documentale preventiva e trasmetterà al Sindaco la richiesta di parere.
2. La suddetta richiesta di parere alla Commissione dovrà pervenire almeno quindici giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, per cui l'istanza all'ufficio interessato del Comune dovrà essere presentata:
 - almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - almeno 20 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre ecc.);
3. La commissione, con propria decisione, stabilisce, per ogni tipologia di intervento, le modalità e le formalità da osservare per la richiesta e determina la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.).
4. Alla decisione anzidetta è data adeguata pubblicità al fine di garantirne la conoscenza ai terzi interessati.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 11 - Pubblicità

1. Ai sensi dell'art. 26 della legge 241/90 e s.m.i., il presente regolamento, dopo l'entrata in vigore, è pubblicato in forma integrale all'albo pretorio del Comune di Urzulei, per 30 giorni consecutivi e inviato, in copia, ai competenti uffici per la visione e l'eventuale rilascio di copia a chiunque vi abbia interesse.